



**Consiglio  
Nazionale delle  
Ricerche**

POS. CNR N. 644/14  
REP. CNR CN. N. 2/005

**AEIT**

**FEDERAZIONE  
ITALIANA di**

**Elettrotecnica, Elettronica, Automazione,  
Informatica e Telecomunicazioni**

## ACCORDO QUADRO

MMCNT - CNR - Amministrazione Centr

Cl:

F:

TRA

**N. 0059540**

**01/08/2014**



**CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE**

**E**

**ASSOCIAZIONE ITALIANA DI  
ELETTROTECNICA, ELETTRONICA,  
AUTOMAZIONE, INFORMATICA E  
TELECOMUNICAZIONI - AEIT**

## ACCORDO QUADRO

TRA

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, di seguito "CNR", C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 6, rappresentato in qualità di Presidente e legale rappresentante, Prof. Luigi Nicolais nato a Sant' Anastasia (NA) il 09.02.1942,

E

L'Associazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione, Informatica e Telecomunicazioni, di seguito "AEIT", P. I.V.A. 01950140150, con sede in Milano, Via Mauro Macchi 32, rappresentata in qualità di Presidente generale e legale rappresentante, Prof. Ing. Mario Rinaldi nato a Bologna il 09.12.1936,

PREMESSO CHE

1. Il CNR,

- in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
- svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
- per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:
  - a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;



- c) promuovere l'inserimento nel settore della ricerca di giovani ricercatori sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano ai fini di una maggiore competitività del paese e dei territori;
- d) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

## 2. L'AEIT

- in base al suo statuto, è una associazione culturale costituita a tempo indeterminato che opera sul territorio nazionale e collabora ad attività internazionali con lo scopo di promuovere e favorire:
  - a) lo studio delle scienze della Elettrotecnica, della Elettronica, dell'Automazione, dell'Informatica e delle Telecomunicazioni;
  - b) lo sviluppo delle relative tecnologie ed applicazioni nell'accezione più ampia;
  - c) la crescita culturale, la formazione e l'aggiornamento professionale negli ambiti predetti.
- per il perseguimento dei propri scopi sociali, può assumere partecipazioni o interessenze in Società, Enti o Associazioni costituite o costituende e può svolgere tutte le attività ritenute idonee dai suoi organi competenti, purché esse non risultino in contrasto con il proprio statuto.
- esplica la propria azione essenzialmente attraverso le seguenti attività:
  - a) promozione di studi, ricerche ed attività di controllo;
  - b) collaborazione con enti e con associazioni di categoria per gli scopi comuni mantenendo il collegamento con le associazioni affini nazionali e di altri Paesi;
  - c) organizzazione e certificazione di corsi di formazione, aggiornamento e preparazione professionale;
  - d) organizzazione di riunioni e discussioni tecniche.

3. La rete di ricerca del CNR dispone di competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado di trattare approfonditamente, con originalità e con forte connotazione interdisciplinare tutti gli aspetti connessi alle tematiche congiunte.

4. AEIT dispone di professionalità e mezzi idonei a supportare iniziative di coordinamento, di sviluppo e di divulgazione nell'ambito di specifici settori tecnico-scientifici.

## CONSIDERATO CHE:

1. Le parti ritengono che la sinergia tra il CNR e l'AEIT può favorire importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento mirate agli specifici settori delle Tecnologie Chiave Abilitanti (Key Enabling Technologies - KETs), ossia a quelle tecnologie considerate strategiche a livello europeo e nazionale per perseguire gli obiettivi di crescita globali della Strategia Europa2020 della Commissione Europea.
2. CNR è tra i soci fondatori all'associazione legalmente riconosciuta, *Photonics21 Association*, firmataria di un Partenariato Pubblico Privato (PPP) per la fotonica con la Commissione



Europea;

3. L'AEIT ha costituito con delibera della Assemblea generale del 3 Aprile 2014, la struttura organizzata denominata "Coordinamento Ricerca, Innovazione Fotonica Italia", AEIT-CORIFI, al fine di promuovere la Ricerca e l'Innovazione nazionale nel settore della fotonica una delle cinque KETs riconosciute dalla Commissione Europea.
4. Le Parti, valorizzano altresì, l'importanza della diffusione della cultura tecnica in genere, dell'aggiornamento e della formazione professionale, quali elementi centrali e strategici nella Società italiana.

#### TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

LE PARTI, COME CITATE IN EPIGRAFE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

#### ART. 1 - Premesse

Le considerazioni poste in premessa costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro. Il presente Accordo richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri ed eventuali atti integrativi e/o ulteriormente attuativi. Per quanto non espressamente disposto dagli atti di cui sopra si rinvia alla normativa vigente.

#### ART. 2 - Oggetto e Finalità

1. Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di azioni di coordinamento, programmazione e divulgazione scientifica e tecnologica nei settori di comune interesse;
2. Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative adottate sulla base dell'art. 5 del presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.
3. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma n.1, le Parti intendono cooperare al fine di creare un contesto favorevole alla diffusione della innovazione in genere.
4. In particolare, i "firmatari" del presente Accordo si pongono di:
  - a) Sensibilizzare e formare adeguatamente in merito al tema delle tecnologie chiave abilitanti (KETs) ed in particolare della fotonica, diffondendo la conoscenza delle migliori tecnologie in essere e valorizzando nel contempo, su suolo italiano l'impiego di tecnologie innovative, evidenziando le opportunità che ne possano derivare;
  - b) Promuovere forme di collaborazione con ogni soggetto eventualmente interessato all'oggetto del presente Accordo e, valutare la realizzazione a breve termine, di progetti pilota finalizzati a sperimentare sul campo i possibili riflessi derivanti dallo uso di nuove tecnologie.



- c) Favorire lo sviluppo della ricerca scientifica ed il sostegno dei processi di innovazione tecnologica, mediante un percorso le cui azioni si sviluppino attraverso una costante e continua iterazione tra le Parti, finalizzata a creare una rete stabile di conoscenze che possano contribuire a stimolare lo sviluppo del settore delle tecnologie abilitanti ed in particolare della fotonica.
- d) Monitorare con continuità l'offerta di innovazione ed i trend tecnologici e di mercato, nazionali ed internazionali, nel settore di riferimento;
- e) Supportare la diffusione e lo scambio di informazioni prodotte dagli attori dello Accordo attraverso una serie di strumenti operativi;
- f) Promuovere eventi e strumenti funzionali a rafforzare il trasferimento delle tecnologie nei confronti di una massa variegata di possibili "utenti";
- g) Supportare la crescita complessiva del settore della Ricerca in merito alle tecnologie abilitanti (KETs) ed in particolare alla fotonica migliorando i collegamenti tra le Parti e favorendo, nel contempo, l'incontro fra offerta e domanda d' innovazione e di ricerca;
- h) Favorire studi, analisi e rapporti riguardanti l' evoluzione tecnologica in materia di KETs e di fotonica;
- i) Promuovere tutte le azioni ritenute opportune ai fini della diffusione della conoscenza tecnologica in genere.

### ART. 3 - Comitato Bilaterale

1. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro viene istituito un Comitato Bilaterale con il compito di definire e coordinare le azioni di collaborazione oggetto del presente Accordo Quadro da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.
2. Fanno parte Comitato Bilaterale due rappresentanti del CNR nominati dal Presidente del CNR e due rappresentanti dell'AEIT nominati dal Presidente generale della AEIT. Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato Bilaterale possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.
3. Il Comitato, oltre alle attribuzioni comunque ascrivibili in virtù del presente Accordo di collaborazione, si doterà di un regolamento interno, ed avrà in particolare i seguenti compiti:
  - a) Supervisione e coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo;
  - b) Proposta di eventuali modelli organizzativi ritenuti più appropriati per il raggiungimento delle finalità prospettate, ivi compresa la individuazione di appositi gruppi di lavoro;
  - c) Approvazione delle proposte/iniziative, nell'ambito del presente Accordo, da sottoporre ai competenti Organi delle rispettive Parti anche ai fini della successiva presentazione congiunta ad altri soggetti interessati;
  - d) Individuazione degli strumenti per rendere disponibili ad un numero sempre crescente di operatori le conoscenze derivanti dall' uso della nuova tecnologia;



- e) Predisposizione, con cadenza annuale, di una relazione consegnata alle Parti che riassume lo stato di attuazione del presente Accordo ed inoltre lo stato delle iniziative rientranti nel medesimo Accordo.
4. Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti dell'AEIT aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

#### ART. 4 - Tipologia delle azioni

Le azioni, oggetto del presente Accordo, sono coerenti e compatibili con la Programmazione comunitaria e nazionale ed, in particolare, con una politica interna fortemente incline ad un Piano di diffusione della Innovazione Tecnologica.

Le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:

- a) il sostegno a iniziative volte a rafforzare l'apertura e la collaborazione fra le Parti in materia di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico nei settori di comune interesse;
- b) la promozione delle KETs ed in particolare della fotonica su base Nazionale ed Europea;
- c) il coordinamento della comunità fotonica Nazionale attraverso le attività della Piattaforma Tecnologica Nazionale AEIT-CORIFI, costituita come struttura organizzata di AEIT;
- d) la partecipazione a progetti di coordinamento e supporto nell'ambito del programma Europeo Horizon2020.

Tali azioni si svilupperanno favorendo le opportune collaborazioni e sinergie con Enti, con le Università ed eventuali altri soggetti interessati al presente Accordo.

Per la realizzazione delle predette iniziative, le Parti intendono mettere a disposizione risorse umane e strumentali e finanziarie secondo le modalità previste dalle Convenzioni operative previste dall'art. 5.

#### ART. 5 - Convenzioni operative

Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all'atto della stipula delle convenzioni operative bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione.

Le Convenzioni operative potranno disciplinare anche i diritti di proprietà intellettuale, i copyright, i marchi eventualmente derivanti dalle attività condotte ed ogni altro aspetto che le parti riterranno opportuno.

#### Art. 6 - Risorse

Il presente accordo di programma quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.



Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie i costi di realizzazione delle attività congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all'Art. 5.

Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed altri soggetti interessati.

#### Art. 7 - Proprietà Intellettuale

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il KNOW – HOW, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui all'Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte definita "titolare".

#### ART. 8 - Tutela dei dati personali

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

I dati qui riportati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, con le modalità e garanzie di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

#### ART. 9 – Visibilità dell' Accordo – Quadro

Le Parti concordano sull' importanza di offrire un' adeguata visibilità al contenuto del presente Accordo – Quadro ed, a tal fine, si impegnano a darne diffusione attraverso un comunicato stampa congiunto ed, in generale attraverso una comune attività di comunicazione.



#### ART. 10 - Durata

Il presente Accordo - Quadro ha la durata di cinque anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le parti salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi all' altro contraente a mezzo di raccomandata a/r entro e non oltre sei mesi dalla scadenza del presente Accordo - Quadro.

E' fatta salva la possibilità per le Parti di provvedere alla sottoscrizione anche a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

#### Art. 11 – Modifiche e Recesso

Qualora nel corso dei quadriennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo di collaborazione o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 ( novanta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

#### Art. 12 - Nullità parziale

Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall' art. 1419 del Codice Civile.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l' invalidità e/o la impossibilità di attuazione.

#### Art. 13 - Cessione

Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.

#### ART. 14 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o fax dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari.





ART. 15 - Registrazione

Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Art. 16 - Rinvii e Foro Competente


Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Roma.

Roma li, 1/8/2014

Consiglio Nazionale delle Ricerche

L'Associazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica,  
Automazione, Informatica e Telecomunicazioni

prof. Luigi Nicolais



prof. Ing. Mario Rinaldi

